


Prot. 3534

del 20.03.2020



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE N° 40 del 20.03.2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Disposizioni ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali per la limitazione degli spostamenti e dei fenomeni di affollamento e di assembramento.

IL SINDACO

VISTE:

le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del presidente della Regione Sicilia recanti "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", ed in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.06 del 19.03.2020.

RAVVISATO che

In ragione della diffusività del virus, occorre ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità Pubblica;

VISTO l'art.50 comma 5 e 6 e art. 54 del D.L. 267 del 20000;

ORDINA

L'apertura di tutti gli esercizi commerciali e artigianali con il seguente orario :

tabaccherie, officine meccaniche, autolavaggio, commercio al dettaglio di vicinato di qualsiasi genere, etc...e attività artigianali, con orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Agli ambulanti viene proibita la vendita in forma itinerante di qualsiasi prodotto.

E' a discrezione dell'esercente di generi alimentari di effettuare l'orario ridotto.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.06 del 19.03.2020, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

Tutti gli esercizi commerciali e artigianali son tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol ed osservare il rigoroso divieto di toccare ortaggi frutta e verdure a mani nude e senza guanti, sia da parte dell'esercente che dall'acquirente, nonché effettuare il cambio dei guanti dopo aver servito il singolo avventore

La presente ordinanza vienè, altresì, trasmessa a:

- Al Prefetto
- Al Presidente della Regione Siciliana
- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Dirigente dell'U.T.C. Arch. Traina
- Ai Componenti il COC.
- Al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica di zona
Dott.ssa Grano Carmela presso
l'A.S.P. di Agrigento – distretto di Bivona.
- Al Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Reg. per la Prov. di Ag

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Sindaco

Prof.ssa Bubello Giovanna

